



L'art. 4 del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124 - convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 - ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, l'art. 17-bis: quest'ultimo ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d'appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.

In particolare, si fa riferimento e si applica agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro * attraverso "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati **caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma**".

Per rientrare quindi nell'ambito applicativo della disposizione **devono coesistere:**

- sia il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro annui);
- sia quello relativo all'esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi del committente con l'utilizzo di beni strumentali di quest'ultimo o ad esso riconducibili.

La norma prevede l'obbligo:

- **per il committente** di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- **per l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici** di trasmettere al committente (*per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice*), **entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:**
 - i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
 - un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 06/02/2020 n. 54730, ha reso disponibile lo schema del modello di **certificato** (*previsto dall'art. 17-bis c. 6 del D.Lgs. 241/97*) affinché le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici in possesso di determinati requisiti, possano **disapplicare** l'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97, che ha introdotto i nuovi obblighi.

Il certificato sarà disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese ed avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio; potrà essere ritirato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.

Per i soggetti "grandi contribuenti" il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti ai sensi dell'art. 27 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

Come sopradetto la nuova disciplina può essere **disapplicata**, allegando il certificato, se l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice è in possesso dei seguenti requisiti (di cui all'art. 17-bis c. 5 lett. b) del D.Lgs. 241/97) che, devono sussistere congiuntamente nell'ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute:

- sia in attività da almeno 3 anni;
- sia in regola con gli obblighi dichiarativi;
- abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;



- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

In merito al requisito richiesto dall'art. 17-bis c. 5 lett. b) del D.Lgs. 241/97, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per determinare i "debiti non soddisfatti" si prendono in considerazione "esclusivamente i debiti riferiti alle imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi". Inoltre, anche per questo requisito l'Amministrazione finanziaria precisa che "la sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta".

Dall'analisi del modello di certificato riportato nell'allegato A del provvedimento, viene rilevato che nel caso in cui l'impresa non abbia tutti i requisiti richiesti dall'art. 17-bis c. 5 per poter disapplicare la nuova norma, l'Agenzia rilascia un documento in cui viene indicato il requisito od i requisiti mancanti, che impediscono il rilascio di un certificato con esito positivo.

Qualora l'impresa, che non ha ottenuto il certificato, rilevi un errore dell'Ufficio, anche causato da un difetto di comunicazione con gli agenti della riscossione e sia in grado di fornire elementi utili per dimostrare la sussistenza del o dei requisiti che sono stati erroneamente ritenuti mancanti, potrà segnalarlo all'Agenzia delle Entrate, la quale, previa acquisizione delle informazioni utili per verificare la veridicità di tali informazioni, rilascerà il certificato corretto richiesto dall'art. 17-bis c. 6 del D.Lgs. 241/97.

In fase di prima applicazione è necessario attivarsi per la richiesta del suddetto certificato al massimo il **24 febbraio p.v.**, anche se per le sanzioni ci sarà una moratoria sino al prossimo 30 aprile.

* Con riferimento al limite di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00, la **circolare** dell'Agenzia delle Entrate **n. 1/2020** ha chiarito che, ai fini della verifica del superamento o meno della soglia, per esigenze di semplificazione:

- **l'arco temporale** annuale va riferito sempre all'anno solare "**1° gennaio-31 dicembre**" (anche quando i contratti, o le modifiche contrattuali che impattano sul corrispettivo, sono stipulati in corso d'anno);
- **per determinare la competenza dei corrispettivi con riferimento a ciascun anno solare**, relativamente ai contratti pluriennali ed anche ai contratti annuali, che però insistono su due anni solari, **si fa riferimento ai mesi e non ai giorni** (quindi i contratti, o le modifiche, stipulati dopo il giorno 15 di un mese si considerano, ai fini del pro rata temporis, a partire dal mese successivo).

Con l'esempio n. 2, l'Agenzia delle Entrate ipotizza un contratto annuale che va **dal 16 febbraio 2020 al 15 febbraio 2021** con un corrispettivo di **300.000,00 euro**.

Senza i criteri di "semplificazione" sarebbe stato pacifico considerare questo contratto annuale come un contratto che supera la soglia di 200.000,00 euro su base annua; invece con l'applicazione di tali criteri di "semplificazione", l'AdE evidenzia che il *pro rata temporis* mensile su anno solare implica che:

- al 2020 sono imputabili 250.000,00 euro (10/12 di 300.000,00);
- al 2021 sono imputabili 50.000 euro (2/12 di 300.000,00),

per cui "gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo l'1 marzo 2020 e cesseranno il 15 febbraio 2021".

Nell'esempio n. 3, l'AdE ipotizza invece, tra il medesimo committente ed il medesimo prestatore, un primo contratto annuale che va dal 14 febbraio 2020 al 13 febbraio 2021 con un corrispettivo di **100.000,00 euro** ed un secondo contratto annuale che va dal 16 giugno 2020 al 15 giugno 2021 con un corrispettivo di **200.000,00 euro**.

Premesso che, in presenza di più rapporti negoziali "rilevanti" (ossia con tutti i presupposti sostanziali per l'applicazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 17-bis), tra loro autonomi ed aventi per oggetto l'esecuzione di opere e servizi diversi, ma intercorrenti tra un medesimo committente ed un medesimo prestatore, si deve tenere conto della **somma** dei corrispettivi annui previsti in relazione a **ciascun distinto** rapporto negoziale;

l'AdE evidenzia che il *pro rata temporis* mensile su anno solare implica che al 2020 sono imputabili 191.667,00 euro (11/12 di 100.000,00 più 6/12 di 200.000,00) e che al 2021 sono imputabili 108.333,00 euro (1/12 di 100.000 più 6/12 di 200.000), ragione per cui "in questo caso, **non** troverà applicazione l'articolo 17-bis non essendo superata la soglia di 200.000,00 euro né alla data del 14 febbraio 2020, né alla data del 16 giugno 2020".



È chiaro che le conclusioni dell'esempio n. 3 non possono che applicarsi anche al caso in cui tra committente e prestatore risulti stipulato un **unico contratto annuale** che va dal 16 giugno 2020 al 15 giugno 2021 con un corrispettivo di 300.000,00 euro, ma ciò comporterebbe che due contratti aventi durata e corrispettivo identici rientrerebbero o non rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* del DLgs. 241/97 in funzione di una variabile quale la data di stipula e decorrenza nel corso dell'anno solare, il che è evidentemente privo di razionalità alcuna.

Sul punto si attendono eventuali ulteriori **chiarimenti in merito**.

Allegato: - provvedimento e modello di certificazione
- Circolare AdE n. 1/2020

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani